

## SCRITTURA PRIVATA

- CUP F54D23001490006- CIG: B89A777863

- **CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI – ITS ACADEMY, RISPETTIVAMENTE NELL’AMBITO DEI COMPLESSI IMMOBILIARI SITI IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE E IN COMUNE DI CHIAVARI.**

Il giorno 14 gennaio 2026 (14/01/2026), in Santa Margherita Ligure (GE), nella sede della Fondazione ITS Turismo Liguria Academy of Tourism, Culture and Hospitality, in via San Francesco d’Assisi n. 3

### TRA

- 1) La Fondazione ITS Turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture and Hospitality, avente sede in Santa Margherita Ligure (GE), via San Francesco d’Assisi n. 3, codice fiscale n. 90079960101, rappresentato dal dottor Aldo Werdin,, nato a Bolzano (BZ) il 14/10/1947 domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Fondazione, che interviene ed agisce nel presente atto quale Presidente, in esecuzione della/ deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 12/1/2024 numero 1; di seguito “La Fondazione” o ”la Committente”

### E

- 2) il **signor CONDIDORIO GIANFRANCO**, nato a Lavagna il 27/07/1954, domiciliato presso la sede della società, che stipula il presente contratto in qualità di legale rappresentante dell’impresa **CONDIDORIO S.R.L. C.F. e P.I.**

01183930997, con sede legale in Chiavari, via Nino Bixio numero 22D/15 CAP 16043; indirizzo di posta elettronica certificata: [condidorio.srl@legalmail.it](mailto:condidorio.srl@legalmail.it) di seguito “L’Appaltatore”

**premessi che:**

1. con deliberazione n. 25/2024 in data 15/10/2024 la Fondazione ha proceduto all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento denominato PNRR – progetto per l’attivazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 “sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU-, redatto dal progettista incaricato, architetto Marina Tiscornia per l’importo complessivo in lavori pari ad € 391.851,57 oltre IVA.;
2. con determina della Fondazione n. 11 del 02/10/2025 è stato disposto l’avvio della procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi del dell’art. 50, comma 1, lettera c) del d. lgs. 36/2023;
3. dal verbale delle operazioni di gara del 12/11/2025 si evince che l’operatore economico che ha offerto il *minor prezzo* risulta essere l’Impresa CONDIDORIO S.R.L. avente sede legale in Chiavari Via Nino Bixio n. 22D/15 cap. 16043 – c.f. e P.Iva 01183930997, avendo offerto un ribasso del 2 %;
4. per quanto precede, con delibera del 12/11/2025 è stato disposto:
  - di approvare la proposta di aggiudicazione e di affidare i lavori sopra indicati all’Impresa CONDIDORIO S.R.L., con applicazione del ribasso offerto del 2% sull’importo a base di

gara di € 391.851,57 di cui €22.010,87 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso - per un **importo netto contrattuale pari ad € 384.454,76** oltre I.V.A.;

5. a norma e per gli effetti delle disposizioni recate dal d. lgs. 159/2011 (in materia di lotta alla delinquenza mafiosa), nulla osta al perfezionamento dell'inerente rapporto contrattuale;

6. è pertanto intenzione delle sopra costituite parti stipulare il contratto d'appalto;

**tutto quanto sopra premesso, tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Valore delle premesse.**

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse, nonché tutti gli atti ivi richiamati, questi ultimi da considerarsi come parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegati ma conservati agli atti della Fondazione.

**ART. 2 - Oggetto del contratto.**

**La Fondazione conferisce all'** Impresa CONDIDORIO S.R.L., che, come sopra identificata, accetta senza riserva alcuna, l'appalto di tutte le lavorazioni e di tutte le forniture necessari per la realizzazione dei lavori di potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy, nell'ambito dei complessi immobiliari siti in Santa Margherita Ligure, piazza Murialdo n. 3 e in Chiavari, salita Giannelli n. 6

Sulla base dei contenuti del progetto esecutivo, i lavori sono suddivisi in due diverse fasi esecutive ed attuative del progetto medesimo, da realizzarsi in due diversi cantieri, secondo le tempistiche riportate nei cronoprogrammi che fanno parte integrante e

sostanziale del presente contratto.

La fase esecutiva uno prevede la realizzazione delle opere finalizzate al recupero edilizio e funzionale dei laboratori siti nell'edificio in Santa Margherita Ligure al civico 3 di piazza Murialdo, mentre la fase esecutiva due prevede l'esecuzione di tali opere presso il complesso immobiliare sito in Chiavari, salita Giannelli n. 6.

- L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto firmato digitalmente dalle parti;
- il Computo Metrico Estimativo firmato digitalmente dalle parti;
- gli ulteriori allegati di progetto esecutivo (relazione CAM e relazione DNSH)

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Committente:

- il Piani di Sicurezza e Coordinamento, di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
- il cronoprogramma;
- gli elaborati grafici progettuali resi noti ai concorrenti.

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti documenti e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

In caso di contrasto tra le disposizioni contrattuali e quelle capitolari, prevalgono le norme del contratto

**ART. 3 - Corrispettivo.**

Il corrispettivo complessivo dovuto dalla Fondazione all'Appaltatore, per la corretta esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, è determinato in € **384.454,76**, di cui euro € 22.010,87 per costi della sicurezza, oltre IVA. Il corrispettivo contrattuale s'intende al netto del **ribasso d'asta** del 2 %.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR Next Generation EU – Missione (.4.) Componente 1 Investimento 1.5.

Il contratto è stipulato “a corpo”, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, anche qualora il costo delle lavorazioni progettate dovesse aumentare rispetto alle previsioni di costo contenute negli elaborati di gara ed all'offerta economica formulata dall'Appaltatore ed è comprensivo di ogni obbligo, spesa ed onere economico necessari per eseguire l'appalto compiutamente e a perfetta regola d'arte, anche se non espressamente previsti negli atti di gara.

In particolare, sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. La forma e le dimensioni delle opere che rappresentano l'oggetto dell'appalto

risultano dagli elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto.

#### **ART. 4 - Cessione del contratto**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore previa formale comunicazione alla Committente e relativa approvazione della stessa.

#### **ART. 5 - Garanzie e coperture assicurative.**

L'Appaltatore, come sopra costituito, garantisce la Committente con gli strumenti di seguito elencati, i quali tengono indenne la medesima da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati:

- per il titolo di *garanzia definitiva*, come disciplinata dall'art. 117 comma 1 del d. lgs. 36/2023 - **garanzia fideiussoria numero 716.071.0000901896** rilasciata, in data 13/01/2026 da Vittoria Assicurazioni Spa Via Ignazio Gardella 2 20149 Milano per l'importo di **€ 19.224,00 € 5 % dell'importo contrattuale;**

- **polizza di assicurazione numero 1/39749/99/206528208** rilasciata da Unipol - Agenzia di Chiavari, via Vittorio Veneto 21 in data 05/01/2026 valida fino al 05/01/2027, che tiene indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che copre i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, fino alla data di emissione del *certificato di regolare esecuzione*.

La stessa polizza garantisce copertura assicurativa in caso manutenzioni non programmate per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato

di regolare esecuzione che tenga indenne la Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate sono i seguenti:

- a) per il danneggiamento o la distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari all'importo del contratto;
- b) per responsabilità civile verso terzi, per un massimale di euro 1.000.000,00 – un milione.

#### **ART. 5 – Revisione prezzi e modifiche al contratto**

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 come modificato dal decreto legislativo 209/2024 e dal presente Contratto.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, definita con riferimento agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici sintetici di costo di costruzione, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, i prezzi contrattuali di cui all'Elenco prezzi, possono essere oggetto di revisione nella misura dell'90 per cento del valore eccedente la variazione del 3%.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, i nuovi prezzi si applicano alle prestazioni ancora da eseguire.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023 e relativo allegato.

**ART. 6 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.**

I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni oltre che di igiene e sicurezza sul lavoro, e - in ogni caso - in condizioni effettive di permanente sicurezza ed igiene. L'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. Edilizia Industria, negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, oltre che a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente. La direzione del cantiere è assunta dall'Arch. Marina Tiscornia abilitato secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dell'intervento. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sopra richiamato
- provvedere alla trasmissione all'Appaltatore di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'Investimento di cui al PNRR di cui sopra, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Committente di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Committente. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire la Committente per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:
  - a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Committente ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa

- funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 31 gennaio 2026;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, l'Appaltatore entro sei mesi dalla stipula del contratto è tenuto a consegnare alla Committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

In merito all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'appaltatore dichiara ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis che l'azienda non risulta tenuta

alla presentazione dell'informativa disabili e degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo la Committente ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n.108/2021 potranno essere considerate dalla Committente grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

#### **ART 7. Programma di esecuzione lavori**

Prima dell'inizio dei lavori di ogni fase esecutiva del presente appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare il programma di esecuzione dei lavori, in cui siano rappresentate

le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Committente nel progetto esecutivo, con le obbligazioni contrattuali e con i limiti temporali imposti dal finanziamento PNRR – 31/01/2026. Il programma deve essere approvato dalla direzione lavori e dal RUP, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si pronunci il programma s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni evidentemente incompatibili.

Il programma presentato dall'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

**ART. 8 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori – Penali e premio di accelerazione**

**Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato, sia per i lavori della fase esecutiva uno, che per quelli della fase esecutiva due in giorni 90 (novanta), naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data dei rispettivi verbali di consegna.**

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate nel *Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall'appaltatore e approvato dalla Direzione Lavori.*

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori.

Nelle more della stipula del contratto, con apposito verbale del 12/11/2025 redatto in contraddittorio tra le Parti, la Committente ha proceduto alla consegna dei lavori di entrambe le fasi in via d'urgenza sotto riserva di legge in quanto:

- l'appalto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, di cui sopra, per il quale, secondo gli accordi di convenzione, il termine di realizzazione del progetto e di raggiungimento del target è fissato al 31 gennaio 2026;

- la mancata immediata esecuzione dei lavori determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico cui sono destinati, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea;

Fermo restando il tempo di esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, resta inderogabile in ogni caso la scadenza del 31 gennaio 2026, imposta dal progetto finanziato dal PNRR sopra meglio definito. Non sono pertanto ammesse proroghe al termine finale sopra indicato in quanto le stesse sarebbero tali da causare lo sforamento del termine finale ed essenziale prescritto dal progetto di cui si tratta, finanziato con risorse del PNRR, con conseguente perdita del finanziamento assegnato alla Committente.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è, pertanto, tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale indicato nei documenti contrattuali dalla Committente con riferimento alle tempistiche prescritte dal PNRR.

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

- 1) penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale netto, fatti salvi i danni ulteriori e non coperti dalla penale in caso di perdita del finanziamento PNRR, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

- al termine previsto per l'ultimazione dei lavori di ogni fase esecutiva;
- alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;

2) penale pari al 0,5 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'articolo 47 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, vale a dire per:

- mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3);

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

3) Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

3.1) inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4

del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

3.2) violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio del “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones - target ambientali e digitalizzazione) di cui al presente contratto. Ai sensi dell’articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021.

4) In caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all’importo del contratto, nel rispetto dell’importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi.

Ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo/regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui al punto 1), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

**ART. 9 - Sospensione e ripresa dei lavori**

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e all'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023. In particolare, rientrano in tali casi le cause di forza maggiore, nonché la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nel rispetto della normativa vigente. In tali casi, nel verbale di ripresa dei lavori dovrà essere convenuto tra le Parti un nuovo e diverso cronoprogramma dei lavori che possa consentire di ultimare gli stessi entro il termine essenziale del 31 gennaio 2026.

**ART 10 - Ultimazione dei lavori**

Al termine delle lavorazioni di ogni fase esecutiva delle opere, da ultimare, in ogni caso, entro e non oltre il 31 gennaio 2026, l'Appaltatore deve inviare al direttore dei lavori, tramite PEC, la comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio. Nel caso di esito positivo dell'accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore. In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell'Appaltatore di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, per ogni fase esecutiva, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore

un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Qualora l'Appaltatore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori, il certificato di ultimazione lavori assegnerà all'esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto adempimento documentale.

**ART. 11-** *Presenza in consegna anticipata.*

Qualora la Committente abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o gli immobili prima del collaudo, essa procede alla presa in consegna anticipata secondo le condizioni previste dalla legge. Si rimanda inoltre alle precisazioni di cui all'art. 8.

**ART. 12-** *Elezione di domicilio.*

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso l'ufficio della *direzione lavori*.

**ART. 13 – Modalità e termini di collaudo**

Il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all'articolo 116 comma 2 e di cui all'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. La Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 24 Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

**ART. 14 - Pagamenti in acconto e a saldo.**

È corrisposta all'Appaltatore **l'anticipazione pari al 20% (venti per cento) sull'importo contrattuale di ogni fase esecutiva**. La Committente eroga l'anticipazione entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori di ogni fase accertata dal responsabile del procedimento e a seguito di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa da parte dell'Appaltatore. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato

di pagamento è operata la trattenuta pari all'importo di cui al capitolato speciale. La Committente corrisponde all'Appaltatore **pagamenti in acconto** al maturare di stato di avanzamento dei lavori di **importo**, al netto della ritenuta di legge dello 0,50%, **dell'importo contrattuale, come meglio dettagliato dal capitolato speciale**. Ai fini della richiesta del DURC delle imprese subappaltatrici e dell'eventuale pagamento diretto alle stesse, l'Appaltatore comunica alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi. Il pagamento degli stati d'avanzamento lavori è comunque subordinato alla verifica, da parte della Committente, della regolarità contributiva (richiesta DURC) dell'Appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici. *Nel caso di subappalti*, in caso di pagamento all'appaltatore delle relative lavorazioni, *qualora il medesimo non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la Committente sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore*.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima, come da capitolato speciale. L'ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti. Il direttore dei lavori, accertato il raggiungimento delle condizioni contrattuali, adotta lo stato di avanzamento dei lavori (SAL). Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente

all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla Committente, la quale procede al pagamento. L'Appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le eventuali riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo. Per tutte le situazioni sopra indicate la Committente procede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, fatte salve le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito, eventualmente spettante all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, è pagato quale rata a saldo, entro 90 giorni dall'emissione del *certificato di regolare esecuzione*. Il pagamento della rata di saldo è subordinato comunque:

1. alla *verifica, da parte della Committente della regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore*

2. alla *prestazione di garanzia fidejussoria dell'importo equivalente alla rata di saldo;*

tale garanzia, avente validità sino al collaudo definitivo senza che occorra formale provvedimento di svincolo, può essere prestata anche, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del codice civile. La Committente svincola le ritenute sui pagamenti in acconto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. In caso di irregolarità contributiva da parte dell'Appaltatore, la Committente provvederà a trattenere dal saldo finale le somme dalle stesse dovute a INPS, INAIL e Cassa Edile, limitatamente al periodo in cui sono svolte le lavorazioni in appalto e nei limiti del debito risultante a seguito delle lavorazioni effettuate. La garanzia è svincolata secondo quanto disposto dalle norme. L'Appaltatore si impegna a fornire alla Committente i documenti comprovanti l'ammontare residuo della garanzia a seguito delle riduzioni previste dalla citata norma.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato: al rispetto del principio del DNSH..

Le fatture potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto e il CIG. Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. La fattura dovrà riportare

l'indicazione che “la prestazione oggetto della presente fattura è finanziata con fondi dell'Unione Europea - PNRR Next Generation EU – Missione 4 Componente I - Investimento 1.5 e gli estremi del presente contratto.

**ART. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Con la sottoscrizione del presente contratto, ed a pena della sua risoluzione di diritto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei relativi flussi finanziari nei termini previsti dalla legge 136/2010. Nei contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e il/i subcontraente/i della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati/e al presente rapporto contrattuale deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari posti dalla legge 136/2010. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la prefettura - ufficio del Governo - territorialmente competente. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

**ART. 16 - Cessione e risoluzione del contratto.**

La Committente può chiedere la risoluzione del contratto, in qualunque momento, in caso di frode o di grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché nei casi di cessione parziale o totale del contratto.

La Committente ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

La Committente ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi: 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36; 2) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori; 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo, tale da pregiudicare la fine dei lavori entro i termini come sopra prescritti; 4) gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori; 5) violazioni reiterate degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale; 6) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione; 7) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera; 9) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136; 10) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali; 11) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale; 12) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale 13) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale; 14)

violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale; 15) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto. La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, non coperti dalle penali o dalla garanzia definitiva.

#### **ART.17 – Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

#### **ART. 18 - Subappalto e subcontratti**

Le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal capitolato speciale d'appalto. L'Appaltatore non può tuttavia affidare a terzi, a pena di nullità del relativo accordo, l'integrale esecuzione dell'appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In particolare, si dà atto che l'Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato di voler

subappaltare le opere della categoria prevalente:

**- OG1 nei limiti consentiti da normativa vigente del 49,99%;**

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

- Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
  - 1 - il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice;
  - 2 - l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
  - 3 - la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
- dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;
- la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono alla Committente, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia

agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni subappaltate.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le

caratteristiche per essere considerati sub-appalto, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

**ART. 19- Rivalsa sulla cauzione.**

In caso di inadempienza alle condizioni contrattuali da parte dell'appaltatore, la Committente ha il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva e l'appaltatore è tenuto a reintegrarla nel termine che sarà assegnato.

**Art. 20 - Sopravvenienza di norme.**

Ferme le disposizioni in corso, le parti convengono che nei suoi confronti potranno trovare applicazione ulteriori disposizioni normative in tema di PNRR, eventualmente sopraggiunte durante l'esecuzione dell'appalto.

**ART. 21 - Controversie.**

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i.. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Genova.

**ART. 22 - Discordanze negli atti contrattuali**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, sarebbero ritenute valide

le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico. Nel caso, infine, che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto e, in subordine, capitolato speciale d'appalto, documenti di gara, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni. Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

#### **ART. 23 - Spese.**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata e comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello di cantiere, previste dalle vigenti normative, sono a totale carico dell'Appaltatore che dichiara di accettarle.

#### **ART.24 - Clausola "DNSH"**

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.. Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto di tali obblighi in base alle relative Schede tecniche di autovalutazione e all'Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del

30 dicembre 2021. L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

#### **ART. 25 - Collegio Consultivo Tecnico**

Ai sensi degli artt. 215 e 218 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., su accordo delle parti potrà essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico.

#### **ART. 26 - Criteri Ambientali Minimi**

L'appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal decreto 23 giugno 2022, recante "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", come declinati nella relazione CAM redatta in sede di progettazione esecutiva.

#### **ART.27 - Elezione del domicilio**

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio presso l'Ufficio della Direzione Lavori. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Committente.

#### **ART. 28 - Trattamento dei dati.**

In conformità con quanto stabilito dal d. lgs. 196/2003, il Comune informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali

in materia. A norma e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento 679/2016/UE, l'appaltatore dà atto di avere ricevuto dalla Stazione appaltante, oggi stesso ed in apposito documento, l'*Informativa Privacy*.

**ART. 29 - Registrazione.**

Del presente contratto, stipulato in modalità elettronica, le parti - ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986 - richiedono la registrazione *a tassa fissa*, trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

*LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE.*

**Per La Fondazione**                      **Il legale rappresentante**

**Per L'Appaltatore**                      **Il legale rappresentante**